



**COMUNE DI GARGNANO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
n° 35 del 29-12-2020**

**OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20:30, si è riunito, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

La riunione si svolge in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Giacomo Villaretti	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Silvano Raggi	Consigliere	Presente
Gian Aronne Bonomini	Consigliere	Presente
Francesca Capelli	Consigliere	Assente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente
Anna Maria Noventa	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Gianfranco Scarpetta	Consigliere	Assente

Presenti            11  
Assenti            2

Assiste il Segretario Comunale Avv. Alberto Lorenzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** che, in ragione dell'evolversi della pandemia di Covid-19 causata dal virus SARS-CoV-2, il predetto periodo di emergenza è stato prorogato:

- in un primo tempo, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
- successivamente, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria - in ordine alle modalità di collegamento telematico delle sedute di giunta e di consiglio comunale;

**VISTO** l'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di organizzare e svolgere le riunioni in modalità a distanza;

**VISTO** l'art. 1, comma 10, lettera o), del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, che recita *"sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza"*;

**VISTI** i criteri fissati dal Sindaco per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, contenuti nel provvedimento prot. n. 0004781 del 26 maggio 2020;

### **PREMESSO:**

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-703, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
  - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*;

### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 a mente del quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'..."* (lett. f);
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, rubricata *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*;

**DATO ATTO** che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gargnano, non risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..."*;
- il successivo comma 683, a mente del quale *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

**RICHIAMATO** l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale *"... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021..."*;

**VISTA** la propria deliberazione n. 20 del 28 settembre 2020, esecutiva, con la quale:

- avvalendosi della facoltà derogatoria introdotta dalla normativa sopra richiamata, venivano confermate, per l'anno 2020, le tariffe TARI applicate nell'anno 2019, rimandando l'approvazione del Piano economico finanziario a successiva deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2020;
- venivano stabilite, per il solo anno 2020, alcune riduzioni della tariffa TARI a favore delle utenze non domestiche penalizzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, con copertura integrale dei relativi costi, stimati in € 70.000, al Cap. 1883 del bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013;
- venivano stabilite, per il solo anno 2020, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
  - prima rata entro il 30 novembre 2020;
  - seconda rata entro il 1 febbraio 2021;

**ESAMINATO** il Piano economico finanziario del servizio di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2020 (di seguito chiamato anche semplicemente PEF), predisposto dalla società Garda Uno S.p.a. (soggetto gestore del servizio), che include anche i costi comunicati dal Comune di Gargnano relativamente alla gestione interna della tariffazione ed ai rapporti con gli utenti;

**DATO ATTO** che il PEF è corredato dei seguenti documenti:

- a) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi dell'Appendice 2 del MTR;
- b) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- c) relazione di cui all'art. 4.5 del MTR di superamento del limite di cui art. 4.3 del MTR (limite alla crescita annuale delle entrate) con cui il Comune invita formalmente l'Autorità ARERA ad avallare i costi esogeni afferenti alle componenti *CTSa* e *CTRa*, già inseriti nel PEF, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione medesima;

**EFFETTUATA** con esito positivo la procedura di validazione del PEF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione, posta in essere da CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO);

**RICHIAMATE** le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (art. 16)...*”;

**RILEVATO** altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

**RICHIAMATA** l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL del 2 marzo 2020 dal titolo “*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*”;

**PRESO ATTO** dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del PEF, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b):** fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

- **$b(1+\omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1a}$  e  $\gamma_{2a}$  di cui all'art. 16.2 (vedi art. 2.2 MTR)
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4 (vedi art. 2.2 MTR)
- **$(X_a)$** : coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% (vedi art. 4.3 MTR)
- **$(QL_a)$** : coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR
- **$(PG_a)$** : coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR
- coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ , dato dalla seguente somma:  $\gamma_a = \gamma_{1a} + \gamma_{2a} + \gamma_{3a}$  (vedi art. 16 MTR), dove
  - $\gamma_{1a}$  valutazione rispetto agli obiettivi RD%
  - $\gamma_{2a}$  valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
  - $\gamma_{3a}$  valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...*”;

**DATO ATTO** che in attuazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF, nonché della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente a questo Comune ammonta ad € 374,34 a tonnellata;

**EVIDENZIATO** che l'importo previsto nel PEF, pari ad € 304,19 a tonnellata, risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 2 marzo 2020 richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità...*”;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione delle disposizioni normative richiamate in narrativa, di approvare il PEF, come sopra validato, in cui sono esposti i costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, sulla base dei quali si provvederà ad adottare le relative manovre tariffarie TARI per la copertura dei costi medesimi ai sensi di legge;

**ACQUISITI** i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
  - del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- espressi a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri di seguito riassunti:

Consigliere Fiorenzo Razzi

Nella sua qualità di assessore all'ambiente e territorio, ricevuta la parola dal Sindaco, illustra l'argomento all'ordine del giorno.

In particolare riferisce in merito alle quantità di rifiuti smaltiti, suddivisi per tipologia, evidenziando le differenze tra gli anni 2018 e 2019 ed indicando altresì i dati ad oggi disponibili riferiti all'anno corrente.

Fa presente che il costo del servizio di gestione dei rifiuti è aumentato dal 2018 al 2019 di circa 21.000 euro, precisando che tale incremento è dovuto sostanzialmente a due fattori:

- l'aumento dei costi di smaltimento di alcune tipologie di rifiuto;
- il potenziamento del servizio nel periodo giugno-ottobre 2019 caratterizzato da un cospicuo afflusso turistico.

Fa presente inoltre che la percentuale di raccolta differenziata è salita, dal 2018 al 2019, dal 38% al 42% anche grazie all'attività del centro di raccolta.

Evidenzia come tale percentuale potrebbe essere molto più elevata se anche la Cooperativa Agri-Coop, incaricata della manutenzione del verde pubblico comunale, conferisse gli scarti vegetali prodotti presso l'isola ecologica.

#### Consigliere Daniela Feltrinelli

Chiede all'assessore Razzi di puntualizzare in merito al riflesso che l'incremento del costo del servizio avrà sulle tariffe TARI negli anni futuri, ricordando che il Consiglio Comunale ha confermato, per l'anno 2020, le tariffe dell'anno precedente.

#### Consigliere Fiorenzo Razzi

Ribadisce che i dati esposti riguardano il 2018 ed il 2019 (anni dei quali si dispone dei dati a consuntivo), facendo presente che nell'anno corrente, sulla scorta dei dati disponibili fino ad ottobre, si rileva una riduzione tutto sommata contenuta nella produzione di rifiuti rispetto all'anno precedente, pari a circa il 13%.

#### Consigliere Giacomo Arrighini

Ringrazia l'assessore Razzi, riconoscendone l'esperienza ormai decennale maturata nel campo della gestione dei rifiuti.

Chiede se sia corretto e regolare che la Cooperativa Agri-Coop non sia conteggiata, all'interno del piano economico finanziario, tra i soggetti deputati a smaltire i rifiuti derivanti dagli scarti vegetali.

#### Consigliere Fiorenzo Razzi

Spiega più nel dettaglio come funziona lo smaltimento degli scarti vegetali presso l'isola ecologica, ribadendo che la Cooperativa Agri-Coop non provvede al relativo conferimento. Evidenzia come, considerata la mole di rifiuto prodotto dalla stessa Cooperativa, ciò determini una penalizzazione della percentuale di raccolta differenziata.

Sottolinea comunque l'intenzione dell'amministrazione comunale di incrementare la raccolta differenziata, includendovi anche l'umido. Riferisce come purtroppo, a causa della pandemia, durante l'anno 2020 non sia stato possibile pianificare, con la Società Garda Uno, il potenziamento del relativo servizio, anche in considerazione della necessità di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione da attuarsi anche mediante incontri pubblici.

Auspica di poter riprendere il discorso nel 2021 e ritiene che dall'anno 2022 tale obiettivo possa essere perseguito.

#### Consigliere Giacomo Arrighini

Ritiene che la raccolta differenziata dell'umido sarebbe un elemento importante che permetterebbe di aumentare significativamente il livello della raccolta differenziata. Chiede all'assessore Razzi il motivo per cui tale iniziativa non sia stata intrapresa prima del 2020, come avvenuto in altri comuni, e chiede altresì conferma dell'impegno dell'amministrazione comunale alla sua attivazione dal 2022.

#### Consigliere Fiorenzo Razzi

Fa presente che negli anni passati ci si è concentrati sull'attivazione dell'isola ecologica e che si è ritenuto, sentita anche la Società Garda Uno, che l'avvio del potenziamento del servizio di raccolta differenziata, comprendente anche l'umido, non avrebbe dovuto limitarsi alle sole utenze interessate dalla raccolta "porta a porta", ma che avrebbe dovuto essere esteso anche ad utenze aggiuntive.

Conferma la volontà e assicura l'impegno dell'amministrazione per l'attivazione del nuovo servizio potenziato dal 2022.

#### Consigliere Anna Maria Noventa

Sottolinea l'importanza della differenziazione dell'umido che rappresenta circa un quinto dei rifiuti prodotti.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà che si incontrano nell'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, ritiene che debbano essere individuate soluzioni più funzionali, rispetto alle attuali, per evitare che i conferimenti nei cassonetti avvengano in modo non corretto.

Con voti favorevoli **otto**, contrari **tre** (Giacomo Arrighini, Anna Maria Noventa e Daniela Feltrinelli) e astenuti **nessuno**, resi in forma palese dai presenti aventi diritto,

## D E L I B E R A

- 1) di approvare la premessa narrativa rendendola parte integrante della parte dispositiva del presente provvedimento;
- 2) di stabilire come segue, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa, ai sensi della deliberazione di ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:
  - **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: 0,3;
  - **b(1+ $\omega_a$ )**: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di  $\omega_a$ : 0,33;
  - **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: 4;
  - **( $X_a$ )** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
  - **( $QL_a$ )** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00%;
  - **( $PG_a$ )** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00%;
  - coefficiente di gradualità ( $1 + \gamma_a$ ), dato dalla seguente somma:  $\gamma_a = \gamma_{1a} + \gamma_{2a} + \gamma_{3a}$ , dove
    - $\gamma_{1a}$  valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,45;
    - $\gamma_{2a}$  valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: 0,00;
    - $\gamma_{3a}$  valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: 0,00;
- 3) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, predisposto secondo le indicazioni dell'Appendice 1 del MTR, nonché i documenti ad esso allegati sottoelencati:
  - a) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi dell'Appendice 2 del MTR;
  - b) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
  - c) relazione di cui all'art. 4.5 del MTR di superamento del limite di cui art. 4.3 del MTR (limite alla crescita annuale delle entrate) con cui il Comune invita formalmente l'Autorità ARERA ad avallare i costi esogeni afferenti alle componenti *CTSa* e *CTRa*, già inseriti nel PEF, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione medesima;
  - d) report di validazione a cura di CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI;
- 4) di dare atto che, come ricordato in premessa, il Comune si è avvalso della facoltà derogatoria prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, confermando con deliberazione n. 20 del 28 settembre 2020, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020 nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2019;
- 5) di stabilire pertanto che, ai fini dell'approvazione delle prossime manovre tariffarie TARI per la copertura dei costi del servizio, il conguaglio tra i costi risultanti dal Piano economico finanziario per l'anno 2020 (€ 839.575 – massimo valore applicabile nel rispetto dei limiti di crescita stabiliti dalla normativa e comprensivo dell'istanza ad Arera per costi esogeni) ed i costi determinati per l'anno 2019 (€ 804.836), pari ad € 34.739, sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- 6) di trasmettere il Piano Economico finanziario, corredato dei documenti ad esso allegati, ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione...*”;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15 e comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tributi per i conseguenti adempimenti di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge dai presenti aventi diritto, dalla quale risultano voti favorevoli **otto**, contrari **tre** (Giacomo Arrighini, Anna Maria Noventa e Daniela Feltrinelli) e astenuti **nessuno**,

### **D E L I B E R A**

- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE**

- 1) pareri di regolarità tecnica e contabile
- 2) piano economico finanziario servizio gestione rifiuti - anno 2020
- 3) relazione redatta ai sensi dell'Appendice 2 del MTR
- 4) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR
- 5) relazione di cui all'art. 4.5 del MTR di superamento del limite di cui art. 4.3 del MTR (limite alla crescita annuale delle entrate)
- 6) report di validazione

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Alberto Lorenzi  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO  
Giovanni Albini  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)